MATTEO
SACCHI
SOTTO
L'ANTIFASCISMO
NIENTE
La legge Fiano dà la caccia all'unico totalitarismo
morto e sepolto: un non senso giuridico

Matteo Sacchi
SOTTO L'ANTIFASCISMO NIENTE

Supplemento al numero odierno de il Giornale
Direttore Responsabile: Alessandro Sallusti

Reg. Trib. Milano n.215 del 29.05.1982

MATTEO SACCHI
SOTTO L'ANTIFASCISMO NIENTE

La legge Fiano dà la caccia all'unico totalitarismo morto e sepolto: un non senso giuridico

L'antidemocratica necessità di difendere la democrazia

(storia di un'aporia forse inevitabile)

Non è tanto facile definire il «recinto» della democrazia. Tutte le costituzioni degli Stati, in cui vale la pena vivere, definiscono i diritti e i doveri dei cittadini. Anzi, dopo la Guerra di indipendenza degli Stati Uniti con la Gran Bretagna e la Rivoluzione francese, pur con le sue derive giacobine e autoritarie, persino gli Stati in cui non vale la pena vivere hanno finito per fornirsi di una costituzione, anche solo per trattarla poi come carta straccia.

E però, per quanto spazio si dedichi a proteggere i diritti dei cittadini - quei «We the people» che, a partire dalla dichiarazione dei diritti made in Usa, hanno iniziato a fare capire di non avere più voglia di essere governati tirannicamente -, resta il fatto che una qualsiasi forma di governo deve porsi il problema di dove, e come, fissare il limite della libertà. Quando si tratta di vietare l'omicidio, l'abigeato o

tutta una serie di reati che potremmo trovare già nel codice di Hammurabi, alla fine, non è così difficile «normare» il limite. Ben diverso è quando si deve trovare un limite all'espressione delle idee.

Banalizzando all'estremo un tema che potrebbe prestarsi a decine di distinguo: se si appartiene ai fan della libertà personale si possono avere all'incirca due posizioni. Si può pensare che le idee vanno sempre tollerate e che, al massimo, le si può combattere con altre idee. Le uniche cose che possono essere vietate sono, semmai, le azioni violente, e atte a sovvertire la libertà comune, che nascono dalle idee. Questa è una posizione rispettabilissima, quasi kantiana nella sua purezza, e che, nel corso del tempo, ha avuto moltissimi sostenitori. Basti citare Thomas Jefferson: «Gli errori di opinione possono essere tollerati quando la ragione ha la libertà di combatterli». Quando si esce, però, dalla teoria filosofica e si passa alla pratica, non mancano i problemi. Una posizione come questa rischia, se si guarda il mondo col senno della Storia, di lasciare gli amanti della libertà, propria e altrui, piuttosto indifesi verso una serie di eventi. Signori come Hitler, Lenin, Stalin, Pinochet, Bokassa o Mao (e, in modo più dilettantesco, Mussolini) hanno dimostrato che tra la circolazione di certe idee e la fine della democrazia, a volte, trascorre un tempo molto breve.

E non bisogna poi nemmeno arrivare a tanto.

Ammettiamo di avere un predicatore islamico che teorizzi di imporre la Sharia e la necessità di lapidare le adultere. E che lo faccia nel bel mezzo dell'Europa... Lo lasciamo fare? Ci limitiamo a controbattere con altre idee? E se i suoi adepti uccidono qualcuno, lui è innocente? E se qualcuno predica la necessità di praticare l'eugenetica? E, magari, fonda anche un bel partito che ha nel programma la sterminazione dei disabili? Non sono ipotesi così folli. Anzi, qualche esempio degli effetti della predicazione della Sharia l'abbiamo già visto anche nella pratica. Onestamente chi scrive, come molti altri, non gradisce che si possa andare in giro dicendo che sarebbe bello riaprire i gulag staliniani, ricominciare con gli ebrei dove ha lasciato Hitler o anche solo dire che la lotta proletaria armata, stile Brigate rosse, è una bella iniziativa. Ci siamo spostati così nel campo di chi pensa debbano esistere limiti alla libertà d'espressione?

In parte. Siamo sul terreno di chi pensa che l'unico limite alla libertà deve essere la difesa della libertà stessa da chi vuole negarla. E, anche in questo caso, chi volesse trovare appoggio tra filosofi e intellettuali ha di che sbizzarrirsi. Ad esempio Karl Loewenstein, noto filosofo e giurista tedesco, forte sostenitore della democrazia militante, così esponeva la questione: «Un partito può condurre una campagna in favore di cambiamenti legislativi o delle stesse strutture costituzionali dello Stato a due condizioni. La prima: i

mezzi utilizzati a questo scopo devono essere, sotto tutti i punti di vista, legali e rispettosi del principio democratico. La seconda: i cambiamenti proposti devono essere compatibili con i principi fondamentali della democrazia». Fuori di questi confini non si tratterebbe più di libertà di pensiero. Ma anche per chi accetta questa idea della possibilità di restringere la libertà di espressione, in casi precisi e limitatissimi, i problemi sono solo all'inizio. Uno su tutti: dove si fissa il limite? È così semplice capire quando siamo davvero di fronte ad una minaccia per la democrazia?

Qualche esempio solo per chiarirsi le idee. C'è uno con una svastica tatuata, che si fa? Lo si ficca dentro per tatuaggio illegale? E quello con la maglietta con la faccia di Stalin? Idem? E se uno storico ci dice che l'edilizia popolare di Mussolini era migliore di quella dello Stato liberale? È uno che ci racconta un fatto o è un totalitario?

Questo al netto del merchandising e dell'ironia. La Bosnia è piena di negozi che vendono ai turisti tazze con la faccia di Tito e a Predappio c'è un sacco di gente che compra il vino Dux, in Germania vanno molto di moda i festival dove, per qualche ora, la gente si reca a vivere come si viveva nella vecchia Germania Est. Arrestiamo tutti? Compreso il vecchio negoziante bosniaco che cerca solo un modo di mettere assieme il pranzo con la cena? Un invasato potrebbe persino dire che va abbattuta la Colonna

Traiana. È un inno all'imperialismo romano e alla schiavitù dei vinti. O anche solo pretendere che ogni volta che viene nominato sia aggiunta nel libro dello storico una frase critica all'operato delle legioni... Questa può sembrare un'esagerazione, ma viste le folli polemiche italiane su degli obelischi con scritto Dux o ciò che sta capitando negli Stati Uniti con le statue di Cristoforo Colombo...

Onestamente è un ginepraio e una soluzione definitiva forse non esiste, diamo comunque un'occhiata quelle adottate sino a qui, in Italia e non solo, e vediamo se esiste, se non altro, una linea di condotta che possa rasentare, quantomeno, elementari criteri di buon senso.

Far finta che il fascismo sia l'unico totalitarismo

(un errore tutto italiano)

Iniziamo dal caso italiano. Una preoccupazione sulla diffusione di idee totalitarie animò già i nostri padri costituenti. Come dargli torto. Il Paese era passato attraverso il fascismo e una guerra civile sanguinosa. Nonostante moltissime persone avessero, velocissimamente, mutato il fez nero in un fazzoletto rosso dei rischi esistevano. Anzi, proprio per quei fazzoletti rossi esisteva un rischio doppio,

visto che parte dei liberatori erano, *de facto*, sostenitori di un'altra dittatura con sede a Mosca (e una vicina succursale a Belgrado).

Come era prevedibile, da una situazione del genere venne fuori, è quasi una ovvietà, la soluzione più pasticciata possibile. La si ritrova nelle disposizioni transitorie e finali della Costituzione. La disposizione XII, infatti, vieta l'apologia e la ricostituzione del disciolto partito fascista. Forse sembrò una buona idea formulare una norma in questi termini. La storia ha un suo peso e, del resto, è un fatto che l'unica dittatura «imperfetta» del nostro Paese sia stata quella fascista. Però risultò abbastanza evidente, da subito, che la norma, tutta orientata all'indietro, era anacronistica. Sin dalle sue origini. Seri tentativi di riportare in auge il fascismo mussoliniano? Neanche mezzo. Anche chi aveva dei rimpianti per il vecchio regime si orientò verso formule che difficilmente avrebbero potuto essere etichettate come ricostituzione o apologia. Tanto più che la formulazione costituzionale era quanto mai stringente. Vediamola: «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista».

Il divieto è relativo alla ricostruzione di uno specifico partito disciolto. Fine. Come è lampante, esistono infiniti modi per propagandare il totalitarismo fascista, aggirandolo. E, ovviamente, pena l'ira di tutti i membri della costituente comunisti, di tutti gli altri totalitarismi, con matrice a sinistra, non si parla. Infatti, ci fu chi per decenni elogiò, dalle pagine di quotidiani come l'*s*, i metodi staliniani o l'invasione dell'Ungheria senza che nessuno potesse fare un bel nulla per impedirlo.

Che fosse una disposizione «debole» lo dimostrò, poi, il fatto che si dovette rapidamente ricorrere ad un nuovo intervento legislativo. Stiamo ovviamente parlando della legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta legge Scelba) in materia di apologia del fascismo. Quando la legge venne promulgata i governi centristi a maggioranza democristiana stavano subendo un'altissima pressione e molti esponenti avevano la sensazione che le basi di una democrazia giovane fossero minacciate sia da destra che da sinistra. Una sorta di assedio totalitario. Persino un liberale come Luigi Einaudi finì per dichiararsi propenso a introdurre una legislazione difensiva contro specifiche violazioni dell'ordine democratico, escludendo però la possibilità di perseguire direttamente gli orientamenti politico-ideologici. Fu così che un comitato interministeriale, presieduto da Mario Scelba, venne incaricato, dal

governo De Gasperi, di fornire consigli ad Attilio Piccioni (vicepresidente del Consiglio e ministro di Grazia e giustizia) per aggiornare la legislazione circa la sicurezza «politica» del Paese. Sull'evidenza che i pericoli eversivi venissero anche da sinistra Scelba non aveva alcun dubbio. Già nel febbraio 1950 il Sifar (Servizio segreto militare) aveva trasmesso al ministero dell'Interno un rapporto che segnalava la presenza di una struttura paramilitare del Partito comunista. Il rapporto probabilmente sovrastimava le capacità operative di questa struttura parallela del Partito. Però già l'attentato a Palmiro Togliatti, del 14 luglio 1948, aveva mostrato come il rischio di insurrezione armata fosse più che concreto. O almeno così la pensava Scelba: «Il tentativo insurrezionale c'è stato, tanto che a Milano i carabinieri hanno fatto denunce per atto di insurrezione contro i poteri dello Stato. Dopo aver visto in un'ora assumere dai comunisti posizioni di battaglia, non si può negare l'esistenza di programmi prestabiliti».

Quando, però, si arrivò alla stesura della legge, lo stesso De Gasperi si rese conto della difficoltà di dare vita ad una norma propriamente anti totalitaria, che allargasse il suo campo d'azione espressamente anche ai totalitarismi di sinistra. Non che mancassero le motivazioni, ma di certo, viste le percentuali di voto raggiunte dal Pci, mancava qualsia-

si opportunità politica. E se questo era il contesto a livello nazionale, anche gli equilibri internazionali suggerivano prudenza, nonostante dagli Usa venisse fatto capire che una legge che comprendesse il comunismo sarebbe stata appoggiata da Washington. Dal disegno di legge, poi portato in aula dal governo, fu quindi espunto ogni procedimento volto a vietare la possibilità di presentare alle elezioni partiti politici «anti-sistema». Il risultato fu che, di nuovo, si normò solo sull'apologia del fascismo. Ma era una normazione non solo monca a sinistra, ma anche formulata in maniera da non colpire nemmeno l'Msi. Si riferiva all'esaltazione di un periodo storico passato, più che alle attività di un partito post-fascista già in essere. Per rendersene conto basta leggere l'articolo 1, che ne è il cuore: «Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazio-

ne di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista». Ricevette poi un'applicazione tale da non mettere mai in dubbio la legittimità dei partiti post fascisti che erano ormai entrati a far parte del sistema parlamentare.

Ma anche applicata all'acqua di rose, la norma non cessò comunque di creare tensioni e malumori per la sua evidente parzialità. Dopo una serie di processi intentati per apologia si arrivò, già nel 1957, ad un ricorso alla Corte costituzionale. Un ricorso particolarmente interessante perché, al di là dei casi specifici, poneva, e pone, il problema di come far convivere la legge con l'articolo 21 della Costituzione («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»). In parole povere: ci si stava chiedendo come gestire un paradosso giuridico, cioè che una legge in difesa della libertà e anti-fascista potesse in realtà rivelarsi liberticida e, diciamolo, un po' fascista. Non è qui il caso di entrare nei dettagli della sentenza del 16 gennaio 1957. La Suprema corte, presieduta dall'ex presidente Enrico De Nicola, però, precisò, in maniera definitiva, cosa dovesse intendersi per apologia di fascismo. Il reato di apologia non si verifica nel caso di una mera «difesa elogia-

tiva», ma solo nel caso di una «esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista», cioè in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente». Ritenne perciò la Corte di non ravvisare nella norma alcuna violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della Costituzione. Ma dettava, nel contempo, una linea giurisprudenziale che, nella pratica, restringeva di molto il campo di applicazione della norma, senza però entrare davvero nel merito del rapporto con l'articolo 21.

Un esempio pratico di come l'applicabilità, per fortuna o sfortuna decida il lettore, sia nulla è dato dai moltissimi processi in cui fu coinvolto il movimento politico fondato dal giornalista e scrittore Giorgio Pisanò (celebre per i suoi contributi originali e dirompenti sulla storia del fascismo e della Resistenza). Pisanò, fuoriuscendo dall'Msi di Gianfranco Fini, fondò, nel 1990, il partito Fascismo e libertà. Bastò la denominazione, e il simbolo del movimento dotato di littorio, a far partire una serie di processi. Il partito venne regolarmente e ripetutamente assolto dai giudici titolari dei procedimenti. Aveva nello statuto una chiara accettazione del sistema democratico. E nel medesimo statuto si enunciava, a chiare lettere, la volontà di non volere ricostituire il partito fascista. Anzi, scartabellando il

testo fondativo di Fascismo e libertà si potrebbe facilmente evincere che sarebbe quasi più facile una incriminazione del partito se avessimo una legislazione ostativa verso il totalitarismo comunista che mettesse fuori legge gli attacchi al diritto di proprietà. Basti citare il progetto di nazionalizzazione delle banche teorizzato da Fascismo e libertà. Ma quella norma in difesa della proprietà non l'abbiamo, la tutela del diritto di proprietà è labile nella Costituzione e, *s*, nelle leggi a seguire. Non è qui il caso di sviscerare i molti motivi, che vanno dallo statalismo amante degli espropri pubblici all'ovvio influsso del Partito comunista nella Costituente.

Dentro questo contesto lacunoso, e chiaramente ideologizzato, ci sono stati altri tentativi di rimettere mano all'ordinamento, spesso agendo in rincorsa di normative internazionali. Rientra in questo ambito la non notissima legge del 13 ottobre 1975, n. 654., che, in pratica, fu la ratifica e l'esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. In questo caso per la prima volta si cercò di creare una norma generale senza ossessioni sul Ventennio. La cosiddetta legge Mancino del 25 giugno 1993, che allo stato attuale è il principale strumento normativo contro quelli che vengono definiti crimini d'odio, sostanzialmente ne è

uno sviluppo e cerca di declinare la tutela di alcuni diritti democratici. Eccone il cuore: «È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni».

La legge Mancino ha caratteri di genericità e di flessibilità più ampi e non guarda solo all'indietro e al partito fascista. Restano, però, molti ambiti di possibile azione antidemocratica che la legge non prende in considerazione. Del resto è mutuata da un modello pensato più per contenere un razzismo endemico e generato dal basso, più che per contrastare movimenti antidemocratici o chi ne fa l'apologia. Ma nell'attuale dibattito sulla possibilità di affiancare nuovi strumenti normativi sembra che, invece di ripartire dalla legge Mancino, si sia fatto un potente e insensato salto all'indietro.

È in questo clima culturale, un po' da caccia alle streghe, che si inserisce la recente proposta di legge Fiano. Una proposta legislativa che, nonostante

il fiorire di totalitarismi nuovi, come quello di matrice religiosa, sembra concentrarsi di nuovo, oltrepassandone di gran lunga gli intenti, sui temi della vecchia legge Scelba e della XII disposizione finale e transitoria della Costituzione. Come si evince dal testo di presentazione in aula, i firmatari ritengono che sfuggano alle maglie dell'attuale legislazione «comportamenti talvolta più semplici o estemporanei, come ad esempio può essere il cosiddetto saluto romano che, non essendo volti necessariamente a costituire un'associazione o a perseguire le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista, finiscono per non essere di per sé solo sanzionabili». E largo spazio è dedicato anche a quello che potremmo definire merchandising: «Altrettanto grave e non derubricabile a un mero fatto di folklore è tutta la complessa attività commerciale che ruota intorno alla vendita e al commercio di gadget o, ad esempio, a bottiglie di vino riproducenti immagini, simboli o slogan esplicitamente rievocativi dell'ideologia del regime fascista o nazifascista. Sono ormai frequenti i fatti di cronaca che riportano la denuncia e lo sconcerto da parte di turisti in viaggio nel nostro Paese che si trovano di fronte a vetrine che pubblicamente espongono oggetti o immagini che si richiamano a tali ideologie. Da qui l'esigenza di prevedere una fattispecie aggiuntiva nel codice penale».

Bisognerà vedere come andrà l'iter parlamentare della legge, per ora approvata alla Camera dei deputati, però forse qualche ragionamento la proposta di legge lo merita a prescindere. Bizzarro che, dopo settanta e rotti anni dalla fine di una dittatura, si ritenga di dover intervenire specificatamente e ancora, solo e soltanto sull'apologia di quella dittatura. Bizzarro che quanto era ritenuto più che sufficiente per arginarne il ritorno da chi quella dittatura aveva combattuto, sembri insufficiente, oggi, a persone che il fascismo l'hanno studiato sui libri di scuola.

Insomma, si vorrebbe l'aggiunta di un articolo al codice Penale in questa forma: «ART. 1. 1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente: «ART. 293-bis. - (Propaganda del regime fascista e nazifascista). - Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».

La proposta di legge, quindi, per restare strettamente nel giuridico, si muove in senso completamente opposto all'orientamento della sentenza della Corte costituzionale del 1957, che abbiamo citato in precedenza. E non è che i giudici della Suprema corte avessero deliberato così per tollerante buonismo. Erano partiti da un criterio ben fondato nella Carta costituzionale stessa. La ragione per cui è necessario che l'apologia abbia quell'attitudine a produrre una riorganizzazione del disciolto partito fascista si rintraccia in un caposaldo del nostro ordinamento (e non solo del nostro). Si tratta del principio di offensività. In virtù di questo principio è lecito punire con sanzioni penali solo condotte idonee ad offendere o, almeno, mettere in pericolo il bene giuridico che viene tutelato. Nel caso in esame il bene va individuato nella stabilità dell'ordine democratico della Repubblica. E non hanno ragion d'essere le paure che interpretando così la norma si possa agire solo con un (quanto mai fantomatico) golpe fascista in atto. Costituendo l'apologia del fascismo un reato di pericolo viene proceduralmente messa in essere un'anticipazione della tutela penale. Questo può sembrarvi un mero tecnicismo. Ma, in sede di tribunale, conta eccome, ed è bizzarro che questo sfugga all'attenzione di molti parlamentari.

Ma è forse ancora più strano che sfuggano

all'attenzione anche tutti i molto più percepibili *nonsense* che la legge potrebbe produrre. Se ne può elencare qualcuno anche senza troppo sforzo. Avete presente la statua dell'artista Maurizio Cattelan che rappresenta un Hitler in preghiera e intitolata *Him*? Ecco, nell'applicazione becera di un articolo di legge formulato così uno potrebbe persino perseguire uno degli scultori contemporanei più famosi e sicuramente tutto tranne che nazista. Senza contare che si rischia di far passare guai giudiziari a chiunque compia il gesto imbecille di fare un saluto romano, anche per gioco. O indossi una maglietta con la testa del Duce. Questo al netto degli incidenti coi fasci littori, simbolo di un sacco di cose oltre che del fascismo… Invece andare in giro con una maglietta con la testa di Stalin sarebbe perfettamente lecito? E anche dire che il gulag è un'ottima soluzione per il controllo della popolazione mondiale? Per altro anche dire che Francisco Franco è un benefattore dell'umanità resterebbe perfettamente lecito. Questo al netto di alcune delle declinazioni più folli che sembrano essere state ventilate dagli stessi estensori del progetto di legge, come abradere la scritta Mussolini Dux dall'obelisco del Foro Italico. Abrasione che sembra essere diventata una delle priorità di un pezzo della sinistra italiana.

Le parole più definitive sul tema le ha proba-

bilmente dette lo storico Luciano Canfora intervistato da *il Giornale*: «La guerra ai monumenti è un grande classico. Giusto per fare qualche esempio: nella Roma antica Silla fece distruggere tutti i monumenti dedicati al suo nemico Mario. E poi Cesare li fece ricostruire. Durante la Rivoluzione francese vennero abbattute statue di re e di santi. Toccò anche a molte chiese, demolite, trasformate in caserme. Più recentemente abbiamo avuto in Italia l'abbattimento di moltissime statue di Mussolini dopo il 25 luglio del 1943, nei Paesi dell'Est l'abbattimento delle statue di Stalin, tranne che in Georgia (Stalin era georgiano...). Ovviamente è un qualcosa che si può spiegare nei momenti caldi di conflittualità. Quando sono passati anni invece ci si aspetterebbe che prevalessero ragionamenti diversi improntati a logiche più serene...». Evidentemente la serenità non c'è ancora. E nemmeno il senso della storia. Di nuovo Canfora, notoriamente comunista e di certo non sospettabile di contiguità con il fascismo: «Apologia, ricostituzione del partito fascista e monumenti storici sono ovviamente tre piani diversi. Non so cosa sia venuto in mente a Fiano, ma confonderli non porta a niente di utile. Mi sembra un fatto patente. Quello dei monumenti è un terreno sbagliato in cui portare il dibattito. La cittadella universitaria di Roma progettata sotto il fascismo da Marcello Piacentini? La

facciamo bombardare all'aviazione statunitense? È edilizia fascista. È come l'idea di abbattere le statue di Cristoforo Colombo perché avrebbe aperto la via ai colonizzatori. Sono mene che fanno un po' ridere. E in generale lo è quello della censura. Quando il regime comunista censurò i testi di Trotsky in Russia iniziarono a circolare dappertutto in forma di *samizdat*. Dopo la caduta del comunismo hanno smesso di generare interesse. Anche il *Mein Kampf* è giusto pubblicarlo, con un corretto apparato. È inutile parlare di male assoluto se le persone, questo male, non possono vederlo e valutarlo». Speriamo che non processino anche il professore per apologia...

Quelli elencati sino a qui sono per altro *nonsense* giuridici e logici che, se possono impantanare i tribunali, non rappresentano direttamente un pericolo per la democrazia, almeno sino a quando i giudici, con un minimo di buon senso, semplicemente opteranno per il non luogo a procedere.

Il fatto più grave è che guardare solo e soltanto a totalitarismi di ieri, morti e sepolti, è, al minimo, una forma di miopia politica. Più probabilmente, invece, è un modo surrettizio di continuare a fare politica sull'oggi utilizzando i pericoli di ieri. Insomma, una bella proposta di legge rassicurante a sinistra, e foriera di voti «resistenziali» a chi la propone, senza nessun vero effetto reale se non,

in caso di approvazione, di intasare un altro po' i tribunali costringendo i giudici a fare salti mortali per non ficcare dentro bizzarri signori che hanno cercato di tirare a campare vendendo il prosecco «Benito» (impedire di bere vini di pessimo gusto e di pessimo nome è compito da sommelier, non da legislatore).

Ma i pericoli per la democrazia esistono e, forse, avere delle leggi adeguate per proteggerci, e non pensate in chiave elettorale, sarebbe utile e salutare. Come una legge contro la predicazione dell'islam radicale? Sarebbe all'apparenza un passo avanti. Ma in realtà il legislatore dovrebbe orientarsi per una legge contro i radicalismi in generale. Sennò il rischio è di avere una legge che entra in vigore sempre e soltanto quando il totalitarismo pericoloso è passato di moda. Sarebbe meglio avere una legislazione che si prepari a prevenire tirannie capaci di sfruttare il web e basate sul monitoraggio digitale piuttosto che dare la caccia a cretini in orbace o elevare a pericolo pubblico buffi possessori di stabilimenti balneari.

Può bastare quello che abbiamo scritto sin qui per dimostrare quanto, nel caso italiano, la pregiudiziale politica e di parte abbia impedito la nascita di una giurisprudenza efficace nel fissare il «recinto» della Democrazia. E il rischio è che le cose vadano anche peggio. Ma in altri Paesi è andata meglio?

Panoramica di una difficile lotta al totalitarismo strisciante

(e prova provata che fatta la legge trovato l'inganno)

Se c'è un Paese che, quanto e più dell'Italia, ha dovuto fare i conti con un passato ingombrante, e impedire che tornasse a funestare il presente, questo è la Germania. Vediamo dunque il caso tedesco. La Germania Ovest, rifiorendo dalle ceneri della Seconda guerra mondiale e sentendosi minacciata da vicino dalla Germania Est, si pose subito, e in maniera molto radicale, il problema di difendersi dal totalitarismo. Vennero, quindi, dati grandi poteri di sorveglianza alla Corte costituzionale. La Costituzione italiana sarà pure la più bella del mondo, come ci viene continuamente ripetuto. Però nell'articolo 21 di quella tedesca (al comma 2) si mettono i puntini sulle i contro il totalitarismo in maniera molto più chiara. «I partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti si prefiggono di danneggiare od eliminare l'ordinamento fondamentale democratico e liberale o di minacciare l'esistenza della Repubblica Federale Tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione d'incostituzionalità decide il Tribunale Costituzionale Federale».

E in Germania la legge venne applicata sia a destra che a sinistra. Nel 1949 si ripresentò subi-

to nell'agone politico un partito di stampo filohitleriano. Il Sozialistische Reichspartei, fondato da Otto Ernst Remer (fedelissimo del Führer e tenace negazionista dell'Olocausto), portò avanti una propaganda feroce contro il cancelliere Adenauer, definito un fantoccio degli Usa. E poi iniziò a rendere pubblica la sua versione della recente storia tedesca: gli Stati Uniti avrebbero costruito le camere a gas del campo di concentramento di Dachau dopo la guerra. Non bastasse, sostenne che i filmati dei campi di concentramento fossero fasulli. Stranamente il movimento era molto meno critico verso l'Urss, tanto che qualcuno arrivò a pensare che potesse avere strani legami anche dall'altra parte della nascente Cortina di ferro. Di sicuro arrivò ad avere diecimila e più membri e a conquistare 16 seggi in Bassa Sassonia. Inoltre, possedeva un'organizzazione paramilitare, il Reichsfront. La Corte costituzionale tedesca intervenne, mettendolo al bando nel 1952. Venne disciolto il 12 settembre di quell'anno.

La corte intervenne anche a sinistra, contro il Kommunistische Partei Deutschlands, il Partito comunista tedesco, fondato nel 1918 da Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. Il partito, che aveva avuto una vita travagliata tra le due guerre, era stato bandito e perseguitato dal regime nazista (il segretario generale Ernst Thälmann venne assassinato in carcere). Il Kpd però riuscì a mantenere un'organizzazione clandestina. E il partito tornò così ad avere un profilo pubblico nella Germania post-bellica. Ma con una situazione di partenza molto diversa da quella italiana o francese: conquistò ben pochi seggi (una quindicina) alle elezioni per il Bundestag del 1949. Gli elettori tedeschi potevano vedere, in diretta, i metodi che l'Urss utilizzava con i Paesi satellite e questo certo non aiutava la propaganda comunista. Il partito fu bandito nella Germania Ovest nel 1956, sempre dalla Corte costituzionale tedesca, e vennero messi in atto anche un gran numero di provvedimenti giudiziari rivolti verso persone singole che ne avevano fatto parte.

Di sicuro una modalità operativa, quella garantita dall'articolo 21 della Costituzione tedesca, più equa e applicabile di quella implementata dalle varie leggi italiane. E, nell'insieme, va rilevato che la Germania, disponendo di un articolo costituzionale neutro e non specificatamente rivolto contro un partito, è in realtà in grado di adattarsi in maniera più fluida alle varie situazioni. L'articolo infatti è utilizzabile contro qualunque potenziale sovvertitore della democrazia e, quindi, non rischia di diventare anacronistico.

Ma alla fine lo si può definire davvero efficace?

Sicuramente ha consentito alla Germania Ovest

di passare attraverso gli anni travagliati della ricostruzione mettendo all'angolo le forze politiche più estreme e anti-sistema. Ma, alla fine, i partiti usciti dalla porta sono rientrati dalla finestra. Il 28 novembre 1964 venne fondato il Nationaldemokratische Partei Deutschlands, che è, a tutti gli effetti, un movimento politico che rimanda, almeno in parte, al passato nazista. Anche se ha inserito il termine democratico all'interno del nome. Pochi anni dopo, nel 1968, è nato il Deutsche Kommunistische Partei, che ha continuato ad avere corso legale sebbene alle elezioni non abbia mai superato lo 0,3%. Ovviamente tutto è posto sotto la sorveglianza della Corte costituzionale, che ha la facoltà di intervenire. Ma, in generale, tolte le minacce reali e dirette alla democrazia, resta il fatto che certe forze, a volte, è meglio averle in Parlamento (spingendole ad accettare la logica del voto democratico) piuttosto che lasciarle proliferare in un sottobosco paralegale dove rischiano di estremizzarsi sempre di più.

Insomma, anche la normazione tedesca, formulata meglio di quella italiana, ha poi dovuto fare i conti con la politica politicata. In generale, però, rispetto all'Italia, si ha l'impressione di una gestione meno isterica e più equa della questione. Certo, ci sono stati momenti in cui il tema nazismo era bollente e difficile da guardare con

distacco. Dopo la guerra c'è stata anche una denazificazione del vocabolario a tratti un po' ridicola. Giusto per fare un esempio: per sradicare la retorica nazista nei libri di scuola, e anche nel linguaggio comune, si è evitato di usare termini percepiti come nazionalisti come *Vaterland*, patria. Ora tutti usano la più nostalgica parola *Heimat*, il luogo natio. E non sono mancati episodi ridicoli, legati a quel pezzo di legislazione tedesca contro i simboli che Fiano vorrebbe imitare in Italia (in Germania però sono vietati i simboli di tutti i partiti considerati incostituzionali, anche quelli di sinistra). A un certo punto cercarono persino di confiscare *Maus*, fumetto anti-nazista di Art Spiegelman incentrato sulla tragedia dell'Olocausto. Le cose però sembrano essersi decisamente normalizzate (del resto la legge in Germania precisa anche tutti gli usi leciti dei simboli, compresi quelli ironici), basti pensare alla decisione, per quanto mi riguarda saggia, di ripubblicare il *Mein Kampf* in un'edizione critica molto ben fatta portata avanti dalla Baviera. Una volta scaduti i diritti sull'opera (detenuti appunto dalla Baviera) fornire un testo raccontato nel modo corretto, con tutti i suoi errori ed orrori, è una soluzione molto più praticabile del cercare di perseguire (su che basi poi?) tutti quelli che si sarebbero sicuramente messi a pubblicarlo in modo apologetico. Un

classico esempio di quanto prevenire sia meglio che curare. Altro esempio, ancora più clamoroso, è il libro comico di grandissimo successo *Er ist wieder da*, arrivato anche in Italia per i tipi di Castelvecchi con il titolo *Lui è tornato*. Lo scrittore tedesco Timur Vermes nel testo racconta il risveglio di Adolf Hitler nella Berlino odierna, dopo che ha perso conoscenza al momento di commettere suicidio nel Führerbunker. E il Führer, in maniera ovviamente paradossale, raggiunge un nuovo successo come grande intrattenitore. Il libro è stato comprato da milioni di tedeschi ed è stato trasformato anche in film. Ma, mentre la Germania, che pure nel 2005 aveva chiesto di vietare i simboli nazisti in tutta Europa (si opposero Gran Bretagna e Danimarca), si sta spostando verso atteggiamenti meno legati alla paranoia dei simboli, l'idea italiana sembra proprio quella di andare a copiare solo la paranoia. A breve da noi uscirà un film, *Sono tornato*, in cui si immagina ironicamente il ritorno di Mussolini (un calco di quello tedesco): chissà che i sostenitori del progetto di legge Fiano non se la prendano anche con quello...

E, visto che abbiamo citato il tentativo tedesco di far approvare dalla Ue un divieto dei simboli nazisti, bisogna anche ricordare che nel 2007 la Commissione europea ha respinto una richiesta di mettere al bando i simboli comunisti. La Ue

decise in quel caso di lasciar fare ai singoli Paesi. Un raro caso (fortunato?) di non ingerenza dell'Europa e di scelta del principio di sussidiarietà. Del resto le sensibilità delle varie nazioni sul tema sono davvero molto diverse.

Anche gli Usa, piaccia o non piaccia la culla della democrazia contemporanea, hanno nel tempo dovuto munirsi di una legislazione contro la propaganda di idee dittatoriali. Nel caso degli Stati Uniti se vi è stato uno sbilanciamento è stato, essenzialmente, sul fronte dell'anti-comunismo, visto come principale minaccia alla libertà.

Già negli anni Trenta la Camera dei rappresentanti statunitensi iniziò un'attività di monitoraggio verso le attività sovversive della democrazia americana. L' *House resolution* 180 del 5 maggio 1930 istituiva un comitato per monitorare le attività che potessero mettere in pericolo il sistema democratico statunitense. Nacque il cosiddetto Fish committee, dal nome del politico repubblicano Hamilton Fish III (1888-1991). Fish e la sua squadra furono molto attenti alla propaganda comunista e molto meno a quella (più recente) nazista. Anche per questo, tra il 1934 e 1937, entrò in funzione lo Special committee on Un-American Activities Authorized to Investigate Nazi Propaganda and Certain Other Propaganda Activities, guidato da John William McCormack e Samuel Dickstein,

che produsse una inchiesta di 3.400 pagine sulle attività filo-tedesche. Tra il 1938 e il 1944 il lavoro e le esperienze dei due precedenti comitati vennero fatte confluire in un comune Un–American Activities Comitee che indagasse sia sulle attività totalitarie comuniste che su quelle naziste (alla fine venne preparato anche un rapporto «giallo» sulle attività filo-giapponesi). Il comitato divenne permanente nel 1945 (lo rimase sino al 1975). E da quel momento le sue attività finirono per concentrarsi soprattutto attorno al rischio del totalitarismo comunista.

Parallelamente all'attività del comitato si sviluppò anche l'attività legislativa. Il sistema normativo Usa è piuttosto diverso da quello europeo e non è qui il caso di spiegarlo in dettaglio. Limitiamoci a far menzione di alcuni degli interventi principali relativi al tema che ci riguarda. Il primo fu progetto di legge presentato da Karl E. Mundt e Richard Nixon per il controllo delle attività sovversive. Prevedeva che tutti i partiti comunisti degli Stati uniti registrassero i propri membri presso l'Attorney General. La legge venne approvata dalla Camera dei rappresentanti, ma affondò al Senato dopo un consistente numero di proteste.

Sebbene la legge fosse ovviamente orientata verso i partiti comunisti, va detto che, nei primi articoli della seconda sezione, il testo evidenzia,

subito, che lo scopo da perseguire è, in generale, impedire l'avvento di una dittatura totalitaria. Il testo è così semplice e chiaro che quasi non necessita traduzione: «The system of government known as totalitarian dictatorship is characterized by the existence of a single political party, organized on a dictatorial basis, and by an identity between such party and its policies and the government and governmental policies of the country in which it exists, such identity being so close that the party and the government itself are for all practical purposes indistinguishable.

The establishment of a totalitarian dictatorship in any country results in the ruthless suppression of all opposition to the party in power, the complete subordination of the rights of individuals to the state, the denial of fundamental rights and liberties which are characteristic of a representative form of government, such as freedom of speech, of the press, of assembly, and of religious worship, and results in the maintenance of control over the people through fear, terrorism, and brutality».

A far naufragare la legge, che come abbiamo detto si bloccò al Senato, furono una serie di manifestazioni e le preoccupazioni abbastanza bipartisan di senatori repubblicani e democratici. In linea generale si temeva che norme pensate per impedire la diffusione di una dottrina totalitari-

sta, si estendessero ad ambiti diversi e finissero per colpire i sindacati o i partiti con programmi di tipo socialista, ma che nulla avevano a che fare con l'internazionalismo comunista. A breve, anche sotto la pressione della complicata situazione internazionale, venne comunque ripresentato un nuovo progetto di legge: il *Mundt-Ferguson Communist Registration Bil*. Di nuovo le Camere non diedero il loro via libera. Andò meglio al cosiddetto *Internal security act* che divenne legge effettiva, dal 23 settembre 1950.

Ma non fu facile arrivare alla sua approvazione. Per rendersene conto basta partire dal preambolo: «Nothing in this Act shall be construed to authorize, require, or establish military or civilian censorship or in any way to limit or infringe upon freedom of the press or of speech as guaranteed by the Constitution of the United States and no regulation shall be promulgated hereunder having that effect». E nemmeno il preambolo bastò a far sì che il presidente Harry Truman non opponesse il suo veto, poi superato dalle Camere. Truman argomentò con forza il suo rifiuto: «La più grande ferita alla libertà di parola e di stampa e di assemblea dal 1798». E ancora: «Una beffa al *Bill of Right* e un lungo passo che ci avvicina al totalitarismo». Aveva ragione? Probabilmente no, ci azzardiamo a dire, visto che a sessantasette

anni di distanza difficilmente si potrebbero definire gli Stati uniti d'America un Paese totalitario. Però indubbiamente una delle istituzioni create dalla legge, il Subversive Activities Control Board, si trasformò in un organo di sorveglianza che, per gli standard statunitensi, aveva una capacità di ingerenza e di indagine piuttosto elevata. Venne, comunque, ben presto limitata da decisioni della Corte suprema tutte in favore della libertà di parola e di pensiero. Comunque, anche in questo nuovo testo di legge, per quanto si insistesse sul controllo dei partiti comunisti, venne scritto a chiare lettere che andava perseguito qualsivoglia tentativo dittatoriale. Gli effetti pratici della legge? Ben pochi, anche perché nel frattempo il senatore repubblicano Joseph McCarthy (1908-1957) aveva iniziato, sfruttando altri comitati parlamentari molto meno regolati che non avevano un titolo specifico in questo senso, la sua caccia alle streghe. Non è il caso di entrare nei dettagli di quella intricata vicenda. Ma se il nostro Paese ha visto all'opera persone che vedono fascisti un po' ovunque, e quando gli fa politicamente comodo, McCarthy si può dire che abbia cercato di giocare allo stesso gioco all'interno della politica americana. Tutti quelli che non erano d'accordo con McCarthy erano comunisti. Solo che nel suo caso la questione si è conclusa con un atto di cen-

sura del Senato americano, il 2 dicembre 1954, e con la fine, de facto, della sua carriera politica. E tutto questo al netto del fatto che storici posteriori hanno fatto notare come nelle liste di McCarthy ci fossero, sicuramente, anche veri fiancheggiatori dell'Urss. Era il metodo ad essere inaccettabile.

Detto questo, la legge in sé non ha impedito negli Usa il proliferare di gruppi e gruppuscoli potenzialmente eversivi di svariata natura. O anche soltanto il perdurare di un microscopico partito comunista che più che l'avanguardia di una dittatura del proletariato è considerabile quasi un oggetto folkloristico.

Anche altri Paesi, in tempi più recenti, hanno cercato di portare avanti leggi anti-totalitarie. Il caso più noto e più mediaticamente raccontato in Italia è quello polacco. Nel 2009 il Parlamento polacco ha approvato una legge che vieta sia l'apologia del fascismo che quella del regime comunista. Una legge molto articolata nei divieti. La norma, infatti, con una modifica all'articolo 256 del codice penale, ha reso proibite espressamente tutte le immagini che inneggiano a sistemi antidemocratici. L'articolo decreta che è vietata «la produzione, la distribuzione, la vendita o il solo possesso di oggetti che richiamano al fascismo, al comunismo o ad altri simboli di totalitarismi». Uno dei principali promotori della norma è stato Jaroslaw Kaczynski,

fratello gemello dell'allora presidente della Repubblica e capo del partito di opposizione «Legge e Giustizia». Così spiegava Kaczynski ai giornalisti: «Nessuna immagine del comunismo ha diritto di esistere in Polonia... Il comunismo e il suo sistema genocida deve essere comparato al nazismo». Molti storici polacchi condividevano la tesi di Kaczynski: «Quello comunista era un sistema terribile e omicida che ha causato la morte di milioni di vite» dichiarò all'epoca lo storico Wojciech Roszkowski. «Non è sbagliata la comparazione con il nazismo e per questo i due sistemi e i loro simboli devono essere trattati allo stesso modo».

Anche nel caso della legge polacca assistiamo a una scelta molto più bipartisan di quelle italiane. Del resto la Polonia ha provato entrambe le dittature e questo ha eliminato, in molti cittadini, i dubbi su tutti i tipi di totalitarismo: non ne vogliono sapere. Le difficoltà di applicazione pratica, che abbiamo enunciato in più casi, restano anche per i polacchi.

E senza continuare a inanellare casi e nazioni (ci sono leggi austriache, svizzere, belghe...) si può utilizzare la Polonia per fare un piccolo salto in avanti. Ovvero: si rischia sempre di vietare il totalitarismo del giorno prima. Ma il totalitarismo di domani è molto meno facile da tenere sotto controllo.

L'autonomia dei giudici è uno dei nodi chia-

ve di tutte le democrazie. Quest'estate, a luglio, la maggioranza di governo di Varsavia ha cercato di far passare tre leggi che *de facto* consentivano all'esecutivo di rimuovere tutti i giudici della Corte costituzionale. Fortunatamente i polacchi sono scesi massicciamente in piazza, compreso Lech Walesa. È dovuta intervenire l'Unione europea e il presidente della Repubblica, Andrzej Duda, che ha posto il veto a due delle tre leggi. Ma la Polonia ora è ancora in sospeso tra un sistema giudiziario farraginoso e il rischio che, per renderlo meno farraginoso, si trasformi la magistratura in una succursale della politica. Il che è molto più stalinista che fare un saluto a pugno chiuso, almeno secondo chi scrive. Bastano allora le leggi contro il ricordo delle dittature di ieri? Forse no. Forse aiutano solo a intasare ulteriormente i tribunali.

Ma allora, meglio nessuna legge che fissi il recinto delle libertà democratiche?

Una risposta difficile al paradosso della libertà.

Suggerire soluzioni univoche e funzionali, ovviamente, sarebbe una follia. Soprattutto visto le pagine che restano per concludere questo *pamphlet*. Però alcune linee guida la giurisprudenza e la politologia ce le forniscono. Almeno per evitare di considerare il principale nemico dello Stato democratico un obelisco vetusto o un bagnino autarchico.

Difendere il cuore della democrazia

Risulta abbastanza evidente, da quello che abbiamo detto sin qui, che esistono punti chiave attorno a cui far ruotare una legge che cerchi di tutelare il recinto della democrazia in modo equo ed efficace. Il primo è che se deve vietare delle formazioni politiche è pressoché inutile che le elenchi per nome. I nomi cambiano alla bisogna, lo abbiamo già dimostrato nei capitoletti precedenti, ma potremmo aggiungere altri esempi. Quando in Spagna si cercò di vietare l'accesso politico al partito basco che più fiancheggiava l'Eta, ovvero Herri Batasuna, questo ricompariva continuamente semplicemente cambiando nome. E per di più una legge dovrebbe avere sempre dei criteri di generalità. Mettere al bando ogni tentativo di instaurare o propagandare il totalitarismo è decisamente meglio che cercare di insistere sul tema del fascismo, del comunismo, o financo dell'estremismo islamico che vuole imporre la Sharia.

Sanzionare il proposito antidemocratico più che l'etichetta sotto cui si veste ha il vantaggio, se non altro, di non costringere il legislatore ad un nuovo intervento quando l'etichetta cambia. Da questo punto di vista va detto che, nel panorama italiano, è la legge Mancino ad aver, almeno in parte, assimilato questi criteri di generalità. Si rivolge

infatti a tutti quegli atti che favoriscono o fomentano «discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

Se si accetta questo principio di generalità va da sé che l'ortoprassi antifascista fuori tempo massimo della proposta di legge Fiano è solo un inutile passo indietro. Esiste invece l'opportunità di fare passi avanti? C'è una nazione che è passata attraverso uno dei più antidemocratici dei regimi, l'apartheid, eppure il Sudafrica, nonostante i suoi molti problemi (dalla corruzione in giù), ha brillantemente risolto (almeno dal punto di vista giuridico, che è cosa diversa dalla pratica) il problema della difesa della libertà. E senza tante leggi speciali. Come? Il secondo capitolo della Costituzione è essenzialmente un Bill of Rights che garantisce che il nucleo dello Stato e della legge sia inattaccabile da ogni tentazione totalitarista o illiberale. L'articolo 16, relativo alle libertà di espressione, riesce a rinchiudere in una manciata di parole i temi su cui abbiamo visto altre legislazioni arrovellarsi per anni.

Vale la pena trascriverlo. Da un lato garantisce i diritti fondamentali nel comma 1: «Tutti hanno il diritto alla libertà di espressione, in quale include a. La libertà di stampa e di utilizzo degli altri media; b. la libertà di ricevere o condividere informazioni ed idee; c. la libertà propria della creatività artistica; d. la libertà accademica e la libertà

di ricerca scientifica». Il comma 2 invece specifica chiaramente i limiti di questa libertà: «I diritti in questione non si estendono a: a. La propaganda a favore della guerra; b. l'incitamento alla violenza o c. al patrocinio dell'odio sulla base della razza, dell'etnia, del sesso o della religione e che costituisca incitamento alla violenza».

Come si vede «il recinto» della democrazia è palese e vale per tutti. E il discrimine, chiaro, è dato proprio dall'incitamento alla violenza per sovvertire i diritti che sono considerati alla base dello Stato, tra i quali anche il diritto alla proprietà, che è tutelato in una forma decisamente più chiara di quella utilizzata nella nostra Costituzione.

E in effetti questa è la direzione in cui sembra muoversi tutta la giurisprudenza, più avvertita a sanzionare ogni comportamento che inciti alla violazione dei diritti umani. Se ci si limita a questo si evitano provvedimenti che abbiano, sempre, carattere di parzialità. O di disperdere l'azione di sorveglianza della democrazia in mille rivoli, con il rischio di perseguire, stancamente, fatti minimi e sottovalutare pericoli reali. Stupisce che i parlamentari italiani di questo non si accorgano. Peraltro aveva già provveduto ad avvisarli Pier Paolo Pasolini, altro intellettuale sicuramente non accusabile di simpatie fasciste. Così disse una volta a Massimo Fini in un'intervista pubblicata da *L'Eu-*

ropeo: «Esiste oggi una forma di antifascismo archeologico che è poi un buon pretesto per procurarsi una patente di antifascismo reale. Si tratta di un antifascismo facile che ha per oggetto ed obiettivo un fascismo arcaico che non esiste più e che non esisterà mai più... Ecco perché buona parte dell'antifascismo di oggi, o almeno di quello che viene chiamato antifascismo, o è ingenuo e stupido o è pretestuoso e in malafede: perché dà battaglia o finge di dar battaglia ad un fenomeno morto e sepolto, archeologico appunto, che non può più far paura a nessuno. Insomma, un antifascismo di tutto comodo e di tutto riposo». E invece la difesa della democrazia non è mai una battaglia di tutto riposo, buona per raccattare facili consensi. Forse è per questo che la si pratica così poco.

Bibliografia minima

Gustavo Corni, *Storia della Germania, Il Saggiatore*, 2017, specificatamente il capitolo 8 ai paragrafi IV «Punizione e rieducazione» e V «Il sistema dei partiti tra innovazione e continuità».

Karun D. Chetty, *The horizontal application of the south african Bill of Rights*, University of Natal, 1998.

T. Deane, *Understanding the need for Anti-Discrimination Legislation in South Africa in Fundamina: A Journal of Legal History* 11: 2-11, 2005.

Richard Goldstone. *The South African Bill of Rights. Texas International Law Journal*. 32: 451-470 (1997).

Eve Hepburn, *New Challenges for Stateless Nationalist and Regionalist Parties*, Routledge 2013

Martin Lee, *The Beast Reawakens*, Warner Books, 1998.

Federico Mazzei, De Gasperi e lo *"Stato forte". Legislazione antitotalitaria e difesa della democrazia negli anni del centrismo* (1950–1952), *Le Monnier*, 2013; *Liberalismo e "democrazia protetta". Un dibattito alle origini dell'Italia repubblicana*, Rubbettino, 2012.

Pietro Semeraro, *L'esercizio di un dirittos*

Richard W. Steele, *Free Speech in the Good War*, St. Martins Press, 1999.

Geoffrey R. Stone, *Perilous Times: Free Speech in Wartime from the Sedition Act of 1798 to the War on Terrorism*, Norton, 2004

J. K. Thomaneck, Bill Niven, *La Germania dalla divisione all'unificazione*, Il Mulino.

Aviezer Tucker, *The Legacies of Totalitarianism. A Theoretical Framework*. Harvard University, 2015

Valter Vecellio (a cura di), *"NOI E I FASCISTI", L'antifascismo libertario dei radicali* - Edizioni di Quaderni Radicali/1, novembre 1980

Il favoloso innesto. Storia sociale della vaccinazione, Barouk M. Assael, Laterza, 1996

Fonti:

Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba): Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952, n. 143.

German Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998, *Federal Law Gazette (Bundesgesetzblatt)* Ip. 3322, last amended by Article 3 of the Law of 2 October 2009, *Federal Law Gazette* I p. 3214

Sentenza 16 gennaio 1957; deposito in cancelleria: 26 gennaio 1957. Pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1957.

Sentenza 25 novembre 1958; deposito in cancelleria: 6 dicembre 1958. Pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 20 dicembre 1958.

The Constitution: The certification process. Constitutional Court of South Africa. link: *http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/thecertificationprocess.htm*

La voce "Herri Batasuna" nella versione on line della *AUÑAMENDI EUSKO ENTZIKLOPEDIA*

Indice

MATTEO SACCHI è giornalista della redazione Cultura e Spettacoli de *il Giornale* e tenente del corpo degli Alpini in congedo. È laureato in Lettere moderne a indirizzo storico e ha conseguito un dottorato in Storia delle Istituzioni politiche e giuridiche medievali e moderne. Ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando con *Il Foglio*, *L'Unione Sarda* e la rivista *Giudizio Universale*.

La norma voluta dal Pd riapre il dibattito sulla libertà di pensiero e di espressione. Se il limite è arginare una vera minaccia per la democrazia, allora ha ragione Thomas Jefferson: «Gli errori di opinione possono essere tollerati quando la ragione ha la libertà di combatterli». E, nel caso del fascismo, chi si tatua una svastica o vende il vino "Benito" fa paura solo a chi sostiene un «antifascismo di tutto comodo e di tutto riposo» come diceva Pier Paolo Pasolini.

Biblioteca Ponte San Pietro - BG
PSP00083727

IL GIORNALE COMP. DOSSIER 88
ISSN 977-811313545-2
80088
9 778113 135452

€ 2,50 più il prezzo del quotidiano
Non vendibile separatamente